



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2019/2020*

COMUNICATO UFFICIALE N. 192

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 gennaio 2020.

“Procedimento disciplinare a carico di **AMEDEO CIARROCCHI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **AMEDEO CIARROCCHI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **RENZO GOBBO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENZO GOBBO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S vigente, per aver commesso in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia di minori di nazionalità nigeriana, nel periodo che va dal 2015 al 2018 a favore della società Spezia Calcio srl. Producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visti di ingresso, senza finalità di lucro ed al solo scopo di far svolgere allenamenti ed attività sportive. Tutto con l'espreso impegno da parte del deferito, poi disatteso, di assicurare il rientro in Nigeria nei termini e nelle modalità stabilite dai visti d'ingresso. In realtà il deferito, in concorso con altri, si procuravano l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso nel territorio nazionale con un accompagnatore, e successivamente dichiaravano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, per ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici e un'ammenda di € 9.000,00

- riservata la motivazione -

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENZO GOBBO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi dieci e un'ammenda di € 7.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DERME** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **STEFANO DERME** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi quattro**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DE CARIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO DE CARIA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi quattro**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PRISCILLA DEL PRETE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che la sig.ra **PRISCILLA DEL PRETE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 4, delle NOIF per essere stata tesserata ed aver svolto nella stessa s/s 2018/19 l'attività di allenatore delle squadre minori della società SSDARL JOLLY Montemurlo e l'attività di calciatrice della società SSDSRL Città di Pontedera (Campionato Serie C - Calcio femminile);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- la deferita ha dimostrato di aver ricevuto dalla FIGC il tesseramento per svolgere l'attività di allenatrice della società SSDARL JOLLY Montemurlo per la s/s 2018/19 in costanza di tesseramento quale calciatrice presso la società SSDSRL Città di Pontedera;

- la stessa deferita ha ammesso di non aver ricevuto la deroga da parte della FIGC per la s/s 2018/19, pur avendola ricevuta per la stagione sportiva precedente e successiva e pur avendo chiesto alle società suddette di inoltrare la relativa istanza alla Federazione;

- lo svolgimento della doppia attività, in mancanza di una verifica del rilascio della deroga, costituisce una infrazione disciplinare,

- tuttavia, nella fattispecie risulta assolutamente prevalente la buona fede della deferita che avendo ricevuto il tesseramento ha fatto affidamento sulla legittimità della sua attività;

P.Q.M.

Infligge la sanzione dell'ammonizione alla sig.ra **PRISCILLA DEL PRETE**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIACOMO MODICA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIACOMO MODICA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver dichiarato in sede di ricorso (n.53/89) davanti al Collegio Arbitrale della L.N.D. ed in successive memorie, di non aver incassato un assegno di € 2.000,00 da parte della società ACR SSD Messina ARL – risultato poi regolarmente incassato ed estinto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 20.01.2020;

Ritenuto che:

- Il deferito si è rivolto al C.A. in data 26.09.2018 chiedendo il pagamento della somma di € 4000, asseritamente mai ricevuta dalla società ACR SSD Messina ARL;
- la società si è difesa sostenendo di aver già pagato quanto richiesto dal deferito (salvo € 500, trattenuti sulla base di un accordo verbale per mancata restituzione dei materiali sportivi), ma non è riuscita a dimostrare nel corso del giudizio davanti al C.A. l'avvenuto incasso da parte del deferito di un assegno di € 2000, sicché è stata condannata a corrispondergli la somma di € 2.500;
- a distanza di tre giorni dalla comunicazione del lodo, in data 17.12.2018, la società è riuscita a dimostrare che il deferito aveva incassato l'assegno il 30.04.2018 e ne ha richiesto la restituzione senza però ottenerla;
- a fronte di questo, il deferito nella memoria difensiva del 20.01.2020 imputa l'esclusiva responsabilità dell'omessa segnalazione dell'incasso dell'assegno di € 2.000 al proprio legale, producendo una dichiarazione con la quale lo stesso legale si assume la responsabilità di quanto richiesto al collegio arbitrale;
- sennonché, occorre evidenziare che:
 - a) da tale dichiarazione si evince soltanto che l'avvocato si è limitato a riportare il contenuto dei documenti che gli erano stati consegnati dal deferito;
 - b) la memoria presentata dinanzi al C.A. (che contiene la richiesta della somma di € 4000) è sottoscritta anche dal deferito, che pertanto ne ha fatto proprio il contenuto;
 - c) la posizione del deferito è contraddittoria, in quanto in precedenza lo stesso aveva dichiarato alla Procura Federale di essere incorso personalmente in un errore;
 - d) in ogni caso, il deferito ha sempre insistito nella pretesa di pagamento anche dopo che la società gli ha dimostrato il regolare incasso dell'assegno in data 30.04.2018.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIACOMO MODICA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro e due mila euro di ammenda**

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO BOEMI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO BOEMI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art 34 e 38, nonché art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 delle NOIF per non aver ottemperato al pagamento della quota annuale 2017/18 e per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Atletico Messina, per alcune gare, senza essere regolarmente tesserato per la suddetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO BOEMI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO SADI' DE MORAES** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO SADI' DE MORAES** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, dell'art 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella s/s 2018/19 - dopo esser stato esonerato dalla società ASD Bernalda - ha svolto attività tecnica in favore della società ASD Fulginium in assenza di tesseramento per quest'ultima;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- il deferito dichiara di essersi presentato saltuariamente e a titolo volontario in qualità di osservatore presso il centro sportivo della ASD Fulginium;
- tuttavia, il carattere gratuito e saltuario non assume rilievo ai fini della violazione dell'art. 40 Reg. S.T.;
- risulta inoltre comprovato sia dalle fotografie acquisite agli atti del giudizio (che ritraggono il deferito con la tuta sociale), sia dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale (in particolare quelle di Paolo Cotroneo) che il deferito non si è limitato a essere un mero osservatore, ma ha partecipato all'attività sportiva della società;
- tale partecipazione, pur non costituendo attività di direzione tecnica, rappresenta violazione del divieto prescritto dall'art. 40 Reg S.T., in base al quale, fatte salve le eccezioni espressamente previste, i tecnici non possono svolgere nel corso della medesima stagione sportiva attività per più di una società, "neppure con mansioni diverse" da quelle di allenatore.

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO SADI' DE MORAES** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **FLAVIO FERRARO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FLAVIO FERRARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 2, nonché art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere A) ideato, realizzato ed affisso degli striscioni di dimensioni notevoli tutti raffiguranti l'immagine del tecnico Mario Pisano con orecchie di asino, con chiaro intento di deriderlo e di offenderlo; B) inviato sempre al suddetto tecnico nonché inoltrato ad altre persone, con messaggeria Whatsapp, una foto nella quale il Pisano aveva una maglia della società Andorra con sopra scritto "non si vince mai" con sotto la rappresentazione di una sega; C) inviato sempre con messaggeria Whatsapp immagine del tecnico con orecchie di asino e con scritta " da Pisasino a Pinocchio !!! Sei un Grande";
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva nella quale è stata in particolare eccepita la prescrizione.

Ritenuto che:

- una parte dei fatti oggetto di deferimento (specificamente l'affissione dei manifesti, l'invio di messaggi Whatapp, indicati alle lettere A e B) risalgono alla s/s 2014/15 e pertanto le relative contestazioni si sono prescritte al termine della s/s 2018/19, mentre l'iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale risale al 22.7.2019 e dunque alla s/s 2019/20;
- viceversa l'addebito consistente nell'invio di un messaggio whatsapp da parte del deferito al sig. Pisano in data 1.6.2016 (di cui alla lettera C) non è coperto da prescrizione e nel merito costituisce una infrazione disciplinare in quanto ha un contenuto lesivo della reputazione dello stesso a prescindere dalla circostanza che sia stato diffuso anche a terzi ;

P.Q.M.

- Dichiaro prescritte le contestazioni sub A) e B)
- Dichiaro il sig. **FLAVIO FERRARO** responsabile dell'addebito disciplinare di cui alla lettera C) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO SANGUEDOLCE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FABIO SANGUEDOLCE** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi quattro ed una ammenda di € 334,00**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 23.01.2019

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)